

conformità ai commi 3, 4, 5 e 6; tale attestazione avverrà mediante compilazione, in duplice originale di un certificato di consegna redatto sul modulo di cui all'Allegato "A" del presente contratto.

2. La rispondenza delle caratteristiche del lotto alla certificazione di cui al comma precedente dovrà essere verificata immediatamente al momento dello scarico, in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ed il risultato della verifica riportato in calce al certificato di consegna e controfirmato dalle parti, che tratteranno, ciascuna, una copia del documento.

3. Ai fini della verifica del peso del lotto, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare dove sono state eseguite le operazioni di pesatura e ad esibire alla Stazione Appaltante gli scontrini della pesata dei mezzi che effettuano il trasporto e gli scontrini di pesata di ogni singolo carico, la cui somma è riportata nell'apposita sezione del certificato di consegna. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere una fotocopia degli scontrini di pesata relativi al lotto.

4. In caso di esito positivo della verifica, il lotto si intende accettato in relazione alle sole caratteristiche qualitative contenute nella certificazione. In caso di esito negativo della verifica in relazione alle caratteristiche qualitative contenute nella certificazione, la stazione appaltante avrà facoltà di chiedere la sostituzione del lotto con uno conforme, in applicazione del successivo art. 6 comma 3.

5. La verifica del contenuto idrico del prodotto dovrà avvenire decorse almeno 24 ore dalla consegna del lotto ed entro il termine di 72 ore dalla stessa.

6. La verifica del contenuto idrico verrà condotta mediante prelievi di cippato, da eseguirsi all'interno di un deposito coperto, in numero non inferiore a tre, in punti e a profondità diversi dell'ammassamento. Il contenuto idrico di ciascun prelievo verrà separatamente verificato mediante idoneo strumento, adeguatamente tarato, ed il risultato riportato su apposito verbale di controllo redatto sul modello di cui all'Allegato "B" del presente contratto. Il contenuto idrico del lotto sarà dato dalla media delle rilevazioni effettuate e riportate sul predetto modulo, che, redatto in duplice originale, verrà controfirmato e trattenuto in un esemplare da ciascuna parte.

7. E' fatto salvo il diritto di ciascuna parte, in caso di contestazioni, di far verificare a proprie spese il contenuto idrico del lotto presso laboratori indipendenti.

8. E' fatto salvo il diritto della stazione appaltante di assistere alle operazioni di cippatura, pesatura e trasporto del cippato dal luogo di produzione al luogo di destinazione.

9. Decorso il termine di 72 ore dalla consegna, in assenza di contestazioni, il lotto si intende accettato senza riserve, a tutti gli effetti del presente contratto. Il termine di cui al presente comma è termine di decadenza.

ARTICOLO [4] – LUOGO DI CONSEGNA

1. L'appaltatore si impegna a consegnare il cippato, entro le scadenze richieste dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 5, franco deposito presso l'Impianto.

ARTICOLO [5] – TEMPO DELLA FORNITURA

1. La consegna del cippato sarà effettuata in lotti, per le quantità che la stazione appaltante, con cadenza mensile, richiederà all'appaltatore entro i limiti di cui all'art. 1 comma 1 per l'intera durata contrattuale.

2. Ai fini del presente contratto per "lotto" si intende la quantità di cippato, espressa in tonnellate, di cui la stazione appaltante richiede la consegna entro una data determinata. Ciascun lotto sarà suddiviso, ai fini del trasporto, in uno o più carichi a cura e spese dell'appaltatore.

3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, la stazione appaltante comunicherà a mezzo di posta elettronica certificata all'appaltatore il proprio fabbisogno di cippato del mese successivo, indicando le date entro cui la fornitura di ogni lotto deve essere consegnata presso l'impianto.

4. L'appaltatore si impegna a consegnare, secondo le scadenze richieste ai sensi del comma precedente, il lotto di cippato richiesto.

5. Al fine di salvaguardare la qualità del cippato fornito ed del potere calorico del medesimo, l'appaltatore, previa comunicazione alla Stazione Appaltante, potrà differire la consegna sino a sette giorni la data richiesta nel caso in cui fenomeni meteorologici quali pioggia e neve non consentano di effettuare la cippatura e/o il trasporto in condizioni da garantire il rispetto dei criteri qualitativi di cui all'art. 2.

6. La stazione appaltante, nella comunicazione del proprio fabbisogno di combustibile, tiene conto di tali circostanze e dell'eventualità di un ritardo nelle consegne in ragione delle condizioni meteorologiche.

7. E' facoltà della stazione appaltante autorizzare comunque l'appaltatore, mediante comunicazione scritta o a mezzo di posta elettronica certificata, all'esecuzione del servizio di cippatura o di trasporto del cippato in presenza di precipitazioni meteorologiche: in tal caso, la fornitura del lotto

si intende comunque accettata senza verifica del contenuto idrico, in deroga alla previsione di cui all'art. 3 commi 5 e 6.

8. Nell'esecuzione dei conferimenti le parti si attengono alle norme del presente contratto, e, ove dette norme non dettino una disciplina più specifica, alla procedura operativa standard per il Conferimento di Biomassa che si unisce al presente contratto quale Allegato "C".

ARTICOLO [6] - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, per le lavorazioni di propria competenza, assume le responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008 e si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltate da ogni responsabilità nei confronti dei terzi che dovesse insorgere, per il fatto proprio o dei terzi da lui incaricati, in esecuzione delle obbligazioni contenute nel presente contratto.

2. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui all'art. 2 commi 3, 4, 5 e 6 l'appaltatore sarà tenuto a proprie spese a fornire, nel termine di 48 ore dalla contestazione formulata in calce al certificato di conformità, un quantitativo di cippato conforme ai termini del presente contratto in sostituzione del quantitativo viziato.

3. Qualora nel termine predetto l'appaltatore non provveda alla fornitura sostitutiva, sarà facoltà della stazione appaltante approvvigionarsi presso terzi fornitori, addebitando all'appaltatore il maggior costo eventualmente sostenuto.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui all'art. 2 comma 7, risultante dalla verifica di cui all'art. 3 commi 5 e 6, la Stazione Appaltante applicherà una riduzione percentuale sul prezzo di fornitura di cui all'art. 7 pari:

4.1. al 15 % per un contenuto idrico medio compreso fra il 46% ed il 50%;

4.2. al 25 % per un contenuto idrico medio compreso fra il 51% ed il 60%;

4.3. al 35 % per un contenuto idrico medio compreso fra il 61% ed il 65%.

5. Le forniture con contenuto idrico superiore al 65% non sono accettate dalla Stazione Appaltante e l'appaltatore è obbligato, entro il termine di 48 ore dalla verifica del contenuto idrico, a sostituire la fornitura con altra avente un contenuto idrico inferiore a detto limite, ferme restando le decurtazioni di prezzo di cui al precedente comma 4, nell'ipotesi in cui il contenuto idrico medio della nuova fornitura sia superiore al 40%.

6. Qualora nel termine predetto l'appaltatore non provveda alla fornitura sostitutiva, sarà facoltà della stazione appaltante approvvigionarsi presso terzi fornitori, addebitando all'appaltatore il maggior costo eventualmente sostenuto.

ARTICOLO [2] - CARATTERISTICHE QUALITATIVE

1. Il servizio di cippatura dovrà avvenire mediante lavorazione meccanica di legno vergine, così come definito dal D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale".

2. Il cippato dovrà essere prodotto, di regola, con legname proveniente dalle proprietà dei consorziati e comunque con legname proveniente dal territorio del Comune di Ormea, ovvero dai territori dei comuni limitrofi, entro un raggio di quaranta chilometri dai confini comunali di Ormea.

3. Il legname impiegato per la cippatura dovrà provenire per non meno dell'85% (ottantacinque) da essenze forti quali quercia, castagno, frassino, carpino, robinia ed altre latifoglie nobili, ovvero da essenze resinose, con l'esclusione di specie esotiche.

4. Sino al limite del 15% di ogni singolo lotto, è consentita la produzione di cippato dalla sminuzzatura di tronchi sramati di conifere o latifoglie, tronchi di latifoglie con rami e privi di foglie, ramaglia di latifoglie senza foglie o con foglie secche, refili e sciaveri e altri scarti di prima lavorazione del legno, che consentano di ottenere cippato di elevata qualità.

5. Il cippato prodotto dovrà risultare, al controllo, privo di elementi estranei quali chiodi, fili, bulloni ed ogni altro oggetto metallico o materiale sintetico o pietre.

6. La frazione principale del cippato dovrà essere conforme alla normativa ISO 17225-4 2014 ed appartenere alla classe "2" prevista da tale normativa; dovrà altresì appartenere alla classe P 45 secondo le specifiche tecniche della norma UNI/TS 11264 riportata nell'allegata tabella (i valori si intendono espressi in mm):

Classi dimensionali	Composizione granulometrica percentuale		
	Frazione principale > 80%	Frazione fine < 5%	Frazione grossolana < 1%
P 16	3,15 < P < 16	< 1	> 45
P 45	3,15 < P < 45	< 1	> 63
P 63	3,15 < P < 63	< 1	> 100
P100	3,15 < P < 100	< 1	> 200

7. Il contenuto idrico medio del cippato non dovrà essere superiore al 45%.

ARTICOLO [3] - CERTIFICAZIONI E CONTROLLI DI QUALITÀ

1. Le caratteristiche qualitative del cippato, di cui ai commi precedenti, verranno attestate dall'Appaltatore in sede di scarico di ogni lotto per quanto attiene alla provenienza del legname, alla



6. che in particolare la stazione appaltante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dell'appaltatore, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
7. che la stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet www.caloreverde.it tutti gli atti connessi all'affidamento del presente appalto, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in formato open-data;

Tanto premesso e ritenuto le parti,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto in appresso:

ARTICOLO [1] - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da parte del appaltatore alla stazione appaltante di una quantità di cippato di legno vergine da impiegare quale combustibile per la produzione di energia termica, pari a 3400 (tremilaquattrocento) tonnellate; tale quantità deve intendersi orientativa, prendendo atto le parti che la stessa sarà suscettibile di variazione in aumento o diminuzione nella misura del 20%, garantendo in ogni caso la stazione appaltante un acquisto non inferiore a 2720 (duemilasettecentoventi) tonnellate e l'appaltatore una fornitura sino a 4080 (quattromilaottanta) tonnellate
2. Il cippato fornito dovrà essere conforme alle caratteristiche dimensionali e qualitative *infra* meglio descritte all'art. 2 del presente contratto e sarà fornito, franco deposito, presso l'Impianto.
3. La durata del presente contratto è annuale, con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2017
4. E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.
5. Con la stipula del presente contratto le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 12 agosto 2010.

7. Le forniture non conformi agli standard qualitativi di cui all'art. 2, tempestivamente contestate con le modalità di cui all'art. 3, non saranno oggetto di computo ai fini del raggiungimento delle quantità indicate all'art. 1. L'Appaltatore ha sempre il diritto al ritiro a proprie spese dei lotti non conformi.
8. Il ricorso a terzi fornitori per più di tre volte nel corso della vigenza del contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto, con decorrenza dalla ricezione della comunicazione a mezzo p.e.c. con la quale la Stazione Appaltante dichiara di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa.
9. L'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni danno e da ogni pregiudizio di natura economica derivante dal tardato od omesso adempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

ARTICOLO [7] – PREZZO DELLA FORNITURA

1. Il prezzo della fornitura, stabilito a misura sulla base delle quantità effettivamente fornite dall'appaltatore, è fissato in 66 (sessantasei) Euro per tonnellata al netto di IVA.
2. I suddetto prezzo resta invariabile per tutta la durata del presente contratto e si intende franco deposito presso l'impianto.

ARTICOLO [8] – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'appaltatore fatturerà con cadenza mensile le forniture eseguite.
2. La stazione appaltante salderà le fatture emesse dal consorzio nel termine di novanta giorni dalla data di emissione della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l'appaltatore si riserva il diritto di interrompere il servizio di fornitura nonché di chiedere il pagamento degli interessi di mora, ex art. 5 D.Lgs. 231/02.

ARTICOLO [9] – SUBAPPALTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto.
2. I servizi di cippatura e trasporto del cippato dal luogo di produzione al luogo di destinazione possono essere subappaltati nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO [10] – COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE.

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, come pubblicati nel registro INI-PEC sul sito www.inipec.gov.it.



2

2. Tutte le comunicazioni formali tra le parti, incluse quelle che, ai sensi del presente contratto debbono essere effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno, si considerano valide ove effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma precedente.

ARTICOLO [11] – CONTROVERSIE – FORO ESCLUSIVO

1. Le parti si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere in modo amichevole le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente transazione.
2. In difetto di accordo bonario, le parti convengono che per ogni e qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto, relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, all'applicazione delle penali, nessuna esclusa è competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

ARTICOLO [12] SPESE DI CONTRATTO – IMPOSTE E TASSE

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, registrabile solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.
2. Le spese di registrazione del contratto saranno a carico esclusivo di quella parte che, con il proprio inadempimento, determinerà la necessità di registrare la presente scrittura.

Il presente contratto composto di ^{sette} ~~sei~~ facciate dattiloscritte complete e numerate, e quanto di questa ~~settim~~ ^{settim} e corredato da tre allegati denominati "Allegato A", "Allegato B" e "Allegato C" viene redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto in Ormea, alla data di cui in epigrafe.


CONSORZIO FORESTALE MONTE ARMETTA

IL PRESIDENTE

(Piero BOLOGNA)


CALORE VERDE S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Luciano OBBIA)


**CONTRATTO DI FORNITURA E TRASPORTO
A DEPOSITO DI CIPPATO DI LEGNO VERGINE**

L'anno 2016, il mese di dicembre, il giorno 12 in Ormea (CN) Loc Borganza N. 10, tra le seguenti parti:

CALORE VERDE S.r.l. (c.f. 02799890047), con sede in Ormea (CN) Via Teco n. 1, in persona dell'Amministratore Unico Luciano OBBIA (C.F. BBOLCN49P03G114H) denominata qui di seguito "**stazione appaltante**";

e

CONSORZIO FORESTALE "MONTE ARMETTA" (c.f. 02900270048), con sede legale in loc. Borganza 10, 12078 Ormea (CN), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore signor Piero BOLOGNA (c.f. BLGPRI59R31F351D), di seguito denominato "**appaltatore**".

PREMESSO CHE

1. la stazione appaltante è un'impresa pubblica che gestisce in concessione, nel Comune di Ormea, il servizio di produzione e distribuzione di calore prodotto da una centrale termica alimentata a cippato di legno vergine (di seguito "**impianto**") sito in Ormea, Via Borganza n.10;
2. l'appaltatore è un Consorzio Forestale, di cui la stazione appaltante è socio, che ha come fine la valorizzazione del patrimonio forestale del Comune di Ormea;
3. la stazione appaltante e l'appaltatore sono entrambi enti partecipati dal Comune di Ormea che, con riferimento alla stazione appaltante, possiede la maggioranza delle quote societarie e, con riferimento all'appaltatore, ha per statuto il diritto di eleggere la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo;
4. la stazione appaltante, nell'ambito dello svolgimento della propria attività che ricade nei "settori speciali" disciplinati dagli art. 115 e ss. D.Lgs. 50/2016, necessita di approvvigionamento di combustibile, nella specie di cippato di legno vergine, prodotto mediante lavorazione meccanica, così come definito dal D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale";
5. che il presente contratto è pertanto escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 11 del medesimo, e viene affidato ai sensi degli art. 5 e 192 D. Lgs. 50/2016;